


REGIONE




ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE
EX UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI

Via Catullo, 17 – 65127 Pescara

Tel. 085/7672833 - Fax: 085/7672932 – 7672813


e-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it pec: servizio.pam@pec.regione.abruzzo.it



PROGRAMMA OPERATIVO

di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (ex reg. (CE) n. 1234/2007) recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1234/2007 del Consiglio – Sezione 5 “Aiuti nel settore dell’apicoltura”

“Anno 2015/2016: terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2014/2016”



Pescara, 4 settembre 2015

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Agr. RINO DI FELICE

1. PREMESSA

La normativa comunitaria vigente in materia di apicoltura ha previsto una serie di azioni dirette a migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti del settore, stabilendone i termini di presentazione dei programmi apicoli nazionali, i loro contenuti essenziali, gli interventi finanziabili e le misure di controllo, le variazioni ammissibili dei limiti finanziari e le misure necessarie per consentire una razionale flessibilità nell'esecuzione dei programmi stessi.

Le azioni previste dalla predetta normativa sono cofinanziate in parti uguali dalla Unione Europea e dallo Stato italiano e, pertanto, è opportuno rendere accessibili tali finanziamenti a tutti gli interessati senza aggravio di spesa sul bilancio regionale.

La Giunta regionale con deliberazione 23 dicembre 2011, n. 920/P, (parere favorevole della 3^a Commissione consiliare n. 47/P/11, del 25 gennaio 2012) ha approvato il Programma quadro di riferimento per l'attuazione in Regione Abruzzo della normativa comunitaria di che trattasi che, in tale contesto, s'intende integralmente richiamato.

Il presente Programma annuale attua le azioni della terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2014/2016 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, in armonia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007, sostituito da ultimo dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il Programma operativo 2015/2016, in continuità con quanto già attuato negli anni precedenti, individua le azioni oggetto di sostegno finanziario e la ripartizione delle risorse ad esse destinate tra le specifiche sotto azioni. La rimodulazione finanziaria dello stesso Programma è stata concertata ed unanimemente condivisa con le Associazioni degli Apicoltori, le Organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo, nonché l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS), il Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta regionale d'Abruzzo e la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo, nella riunione, tenutasi presso i locali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in data 6 agosto 2015.

La Regione Abruzzo in applicazione del decreto ministeriale 23 gennaio 2006 ed in linea con il Programma quadro regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 920/P, attiva le procedure di sostegno all'apicoltura tenendo conto delle attuali problematiche del settore e delle peculiarità specifiche del proprio territorio regionale.

A tal fine, dopo aver richiamato sinteticamente la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il Programma operativo in questione evidenzia le finalità e gli obiettivi dell'intervento regionale, rileva il finanziamento pubblico reso noto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, evidenzia le azioni e sottoazioni da sostenere e sviluppare nel corso della campagna 2015/2016 e descrive le procedure amministrative di attuazione.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- *Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)* con il quale nella Sezione VI, articoli da 105 a 110, sono state fissate alcune disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura e sono state stabilite, in particolare, le seguenti misure dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura:

- a. Assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
- b. Lotta contro la varroasi;
- c. Razionalizzazione della transumanza;
- d. Sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
- e. Misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
- f. Collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Lo stesso regolamento ha previsto, fra l'altro, l'abrogazione del precedente Regolamento (CE) N. 797/2004, a far data dal 1° gennaio 2008, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

La suddetta abrogazione lascia impregiudicato il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base ai regolamenti abrogati, ed in particolare quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione del 29 aprile 2004.

- *Regolamento (CE) n. 811/2007 della Commissione dell'11 luglio 2007 che modifica il regolamento (Ce) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura con il quale è stato sostituito l'articolo 6 del richiamato Reg. (CE) n. 917/2004 ed è stato stabilito che i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa assegnato a ciascuno Stato membro. In buona sostanza con tale modifica comunitaria si supera quanto previsto dall'art. 9, del D.M. 23 gennaio 2006 riguardante il limite finanziario del 20% nella variazione delle diverse azioni.*
- *Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 797/2004.*
- *Regolamento di esecuzione (UE) n. 768/2013 della Commissione del 8 agosto 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 917/2004.*
- *Decisione di esecuzione della Commissione n. C.(2013) 5126 final, del 12 agosto 2013, con la quale è stato approvato il Programma Apistico Italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per il triennio 2014-2016, contenente, fra l'altro, il Sottoprogramma regione Abruzzo per lo stesso periodo.*
- *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con il quale nella sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55, si riformulano le misure che possono essere incluse nei programmi dell'apicoltura. Il regolamento de quo, inoltre, ha disposto con l'articolo 231 che:*
 - a) alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole;
 - b) i programmi apicoli adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza.

A

Va da sé che il richiamato programma italiano di cui alla Decisione n. C.(2013) 5126 final, del 12 agosto 2013 continua ad essere disciplinato dalle disposizioni dell'abrogato regolamento (CE) n. 1234/2007 e le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura rimangono inalterate sino alla scadenza del programma pluriennale 2014/2016.

2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- *Decreto 23 gennaio 2006, recante "Attuazione dei regolamenti sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura"* del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che ha stabilito criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici.

In particolare, il decreto de quo ha definito i contenuti del Programma triennale, ha precisato le azioni ammissibili al cofinanziamento, ha definito i compiti di pertinenza delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pagatori ed ha stabilito le procedure operative di attuazione dei sottoprogrammi elaborati dalle Regioni.

Lo stesso Ministero ha decretato che le azioni fossero attuate attraverso un Programma nazionale triennale costituito dai sottoprogrammi, di pari durata, elaborati dalle Regioni ed articolati per stralci annuali decorrenti dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Ai sensi della richiamata normativa, comunitaria e nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi.

Inoltre, le stesse Amministrazioni devono individuare le forme associate degli apicoltori che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi regionali facendo riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali:

- a. numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale;
- b. numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti;
- c. quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale;
- d. ulteriori criteri oggettivi.

Sempre con il decreto 23 gennaio 2006, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha disposto, inoltre, che "è condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che le regioni e le province autonome comunichino e aggiornino, secondo le scadenze temporali previste, i dati del censimento del proprio patrimonio apistico.

- *Legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante "Disciplina dell'apicoltura"* che, fra l'altro, definisce la figura dell'apicoltore e dell'imprenditore apistico e fa obbligo a chiunque detenga apiari ed alveari di farne denuncia ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente pena l'esclusione dagli incentivi previsti per il settore apistico.
- *Decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il quale è stata istituita l'anagrafe apistica che dispone la registrazione e l'identificazione degli apicoltori e degli apiari.

- *Decreto 11 agosto 2014, recante -Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"-*
- *Programma Apistico Nazionale predisposto per il triennio 2014/2016 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C.(2013) 5126 final del 12 agosto 2013.*
- *Circolare n. 6495 del 18 novembre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, inerente l'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura che ha chiarito definitivamente l'ammissibilità delle spese stabilendo che la data di emissione dei documenti attestanti le spese effettuate dai beneficiari sia successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto.*
- *Istruzioni operative n. 24 del 16 dicembre 2013 con le quali L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata anche AGEA) ha diramato le istruzioni operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di cui all'articolo 105 del Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.*
- *Istruzioni operative n. 6/OCM del 12 gennaio 2015 con le quali AGEA ha integrato le precedenti istruzioni operative n. 24/2013 in materia di "modalità di presentazione della domanda", "controlli amministrativi", certificazione antimafia, "compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS", modalità di pagamento e termini di conclusione del procedimento amministrativo.*

2.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- *Legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 recante "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative".*
- *Legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare" che all'articolo 21, secondo comma, stabilisce che "La Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per il proficuo utilizzo dei fondi comunitari e/o statali in agricoltura".*
- *Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 920/P, recante – Approvazione "Programma quadro per l'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti apistici". (legge regionale 30 maggio 1997, n. 53, recante "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare" – art. 21), con la quale sono stati definiti, tra l'altro, le azioni ammissibili, i criteri di priorità e di esclusione dei beneficiari.*
- *Sottoprogramma regionale in applicazione del decreto ministeriale 23 gennaio 2006, recante: Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura" – e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) – Triennio: 2014/2016.*
- *Deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 con la quale è stato formulato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca con la contestuale precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare.*
- *Deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2015, n. 403 con la quale sono state definite alcune precisazioni in merito alle competenze ed ai programmi da realizzare formulati dalla precedente deliberazione n. 339/2015.*

3. DEFINIZIONI

3.a. Apicoltura – Prodotti apistici – Apicoltore – Imprenditore apistico: Ai fini del presente Programma operativo valgono le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313, del 24 dicembre 2004, concernente la disciplina dell'apicoltura.

3.b. Forme associate: le Associazioni di apicoltori così come definite al successivo punto 3.c., lettera e., le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico.

3.c. Beneficiari: la Regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in armonia con quanto già stabilito dal decreto ministeriale 23 gennaio 2006, riconosce i seguenti soggetti:

- a. apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A. del bando annuale di riferimento;
- b. gli Enti pubblici, privati e di ricerca;
- c. le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- d. le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo,
- e. le Associazioni degli apicoltori rispondenti ai seguenti criteri di rappresentatività:
 - sede legale nella Regione Abruzzo;
 - almeno n. 50 soci apicoltori in regola con le quote sociali alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del bando annuale di riferimento;
 - rappresentanza di almeno il 5% del patrimonio apistico regionale (numero di alveari) dichiarato nel bando annuale di riferimento del Sottoprogramma della Regione Abruzzo, ai sensi della normativa vigente.

3.d. Nuovo Beneficiario: il soggetto richiedente il beneficio che per la sub-azione interessata **non ha mai** usufruito di aiuti ai sensi del reg. n. 1221/97 prima, n. 797/04 poi e, da ultimo, n. 1234/2007.

3.e. SERVIZI TERRITORIALI PER L'AGRICOLTURA (STA)

In virtù delle deliberazioni della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo sono stati soppressi ed in loro sostituzione sono stati istituiti i Servizi Territoriali per l'Agricoltura (STA) Abruzzo Est, Abruzzo Ovest ed Abruzzo Sud. I bacini territoriali di riferimento dei suddetti STA sono individuati così come di seguito specificati:

- **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO EST**
Province di Teramo e Pescara
- **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO OVEST**
Provincia di L'Aquila
- **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO SUD**
Provincia di Chieti

4. FINALITA'

Il presente Programma annuale di attuazione della citata regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura abruzzese, richiama i criteri di valutazione delle domande di aiuto, già stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione 23 dicembre 2011, n. 920/P, e definisce le procedure amministrative di attuazione delle diverse azioni previste per la campagna 2014/2015.



5. OBIETTIVI

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti ed alla luce delle recenti normative comunitarie e nazionali, l'obiettivo strategico del presente Programma è sviluppare e migliorare il comparto dell'apicoltura su tutto il territorio regionale nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute del consumatore.

Altri obiettivi specifici sono:

- sviluppare le capacità professionale degli apicoltori;
- sensibilizzare i consumatori;
- potenziare i servizi di divulgazione, informazione ed assistenza tecnica;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- incrementare il livello tecnologico delle aziende apistiche;
- ridurre i costi di produzione;
- razionalizzare la pratica del nomadismo;
- migliorare l'efficienza gestionale degli allevamenti apistici;
- favorire il ripopolamento del patrimonio apistico;
- ridurre l'incidenza dei danni causati dalle patologie legate all'allevamento delle api ed, in particolare, della varroa.

6. AZIONI AMMISSIBILI E DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Di seguito sono indicate le azioni ammissibili al cofinanziamento (50% a carico del FEAGA e il restante 50% a carico del fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) che sono incluse nel Sottoprogramma apicolo regionale 2015/2016, rimodulate con le Associazioni degli Apicoltori, le Organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo, nonché l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS), il Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta regionale d'Abruzzo e la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo, nella riunione, tenutasi presso i locali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in data 6 agosto 2015, sulla base del finanziamento comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pari ad € 158.080,00:

- Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;
- Lotta alla varroasi;
- Razionalizzazione della transumanza;
- Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario.

Sono escluse dal sottoprogramma apicolo le azioni che già beneficiano di altri finanziamenti comunitari, nazionali e regionali del settore.

Al pagamento dei contributi spettanti ai beneficiari provvede direttamente l'Agenzia per le Erogazioni in Apicoltura (A.G.E.A.), entro il termine comunitario del 15 ottobre 2016.

La spesa ammissibile ed il relativo contributo pubblico per singola azione e sottoazione sono riepilogati nella tabella che segue:

CODICE AZIONE E SOTTAZIONE	Azioni per l'anno 2015/2016	SPESA		CONTRIBUTO	
		Euro	Euro	%	
a1.2	Corsi di aggiornamento e formazione	22.222,22	20.000,00	90	
a2	Seminari e Convegni tematici	8.000,00	8.000,00	100	
a3	Azioni di comunicazioni: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi	5.555,56	5.000,00	90	
A	Totale Assistenza Tecnica e Formazione degli apicoltori	35.777,78	33.000,00		
b3	Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti (per stanziali)	28.333,33	17.000,00	60	
b4	Acquisto degli idonei presidi sanitari	50.000,00	25.000,00	50	
B	Totale Lotta Alla Varroasi	78.333,33	42.000,00		
c2.1	Acquisto arnie (per nomadisti)	40.000,00	24.000,00	60	
c2.2	Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	70.160,00	35.080,00	50	
C	Totale Razionalizzazione della Transumanza	110.160,00	59.080,00		
e1	Acquisto di sciami, api regina, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	40.000,00	24.000,00	60	
E	Totale Sostegno per il Ripopolamento del Patrimonio Apicolo Comunitario	40.000,00	24.000,00		
A+B+C+E	TOTALE GENERALE PROGRAMMA	264.271,11	158.080,00		

7. AZIONE A – ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI

7.1. Sottoazione a1.2– Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati

Nel settore apistico si avverte, oggi più che mai, l'esigenza di un ammodernamento e di una riorganizzazione nel campo dell'innovazione tecnologica, della revisione delle normative e della stessa formazione e qualificazione professionale di coloro che operano nel settore apistico o, a vari livelli, nei servizi relativi all'assistenza tecnica, alla vigilanza sanitaria, alla divulgazione.

In una prospettiva di razionalizzazione dell'apicoltura sono determinanti due aspetti: la formazione e l'aggiornamento continuo degli apicoltori e dei tecnici/consulenti, nonché la gestione dell'assistenza /consulenza.

Le competenze, infatti, che sono richieste oggi, e ancora più in prospettiva, sono più ampie, più complesse e più approfondite del passato.

Gli operatori, siano essi generici o specializzati, sono chiamati ad essere sempre “più padroni” di tutti quei fattori manageriali, ambientali, genetici, nutrizionali, sanitari e legislativi che concorrono ad esplicitare le performance produttive e riproduttive dell’alveare e dell’intero apiario.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento è aperta a tutti gli apicoltori, anche se non appartenenti all’Associazione o Organizzazione titolare dell’attività formativa di che trattasi.

- **Beneficiari:** gli Enti pubblici, privati e di ricerca; le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo, le Associazioni degli apicoltori di cui alla lettera e., del precedente punto 3.c.;
- **Spesa totale ammissibile:** € 22.222,22;
- **Contributo totale ammissibile:** € 20.000,00 – Per i privati partecipanti al corso il contributo pubblico corrisponde al 90% della relativa spesa ammissibile. Il restante 10% della spesa ammissibile rimane a carico dei partecipanti;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo” delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, il numero di ore di formazione, eventuali visite guidate in Regione e fuori Regione, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l’analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l’impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l’indicazione del responsabile dell’attuazione delle stesse;
 - copia autenticata del verbale del competente organo associativo dal quale risulti l’avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto e l’indicazione del responsabile dell’attuazione dello stesso;
 - copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
 - copia aggiornata del libro dei soci, in regola con le quote sociali alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
 - tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. Analoghi preventivi comparabili devono essere presentati qualora l’organizzazione degli eventi, o parte di essi, venisse affidata a soggetti terzi diversi dai beneficiari diretti della presente sottoazione. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell’Amministrazione regionale che comunica l’accettazione della domanda di finanziamento e l’entità del finanziamento stesso.**
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all’attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell’articolo 15, della legge

12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti agli incontri formativi e di aggiornamento che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale di assistenza, relatori, ecc...);
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- relazione tecnica finale.

7.2. Sottoazione a2 – Seminari e convegni tematici

La produzione e la commercializzazione degli alimenti è sempre più disciplinata da norme che vanno al di là dei confini nazionali e, spesso, anche comunitari.

Per gli imprenditori del settore l'esigenza di approfondire la conoscenza dei meccanismi regolatori del sistema è essenziale al fine di conservare ed accrescere la propria competitività.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario realizzare uno o più incontri formativi o informativi di carattere seminariale o convegnistico; tutti gli incontri dovranno essere tematici e dovranno essere indirizzati prioritariamente alle problematiche inerenti l'attività di assistenza tecnica, la ricerca, la sperimentazione, le innovazioni nel settore apistico, la qualità delle produzioni, la sicurezza degli operatori.

La partecipazione ai seminari e/o convegni è aperta a tutti gli operatori del settore anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività divulgativa medesima.

- **Beneficiari:** gli Enti pubblici, privati e di ricerca; le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo, le Associazioni degli apicoltori di cui alla lettera e., del precedente punto 3.c.;
- **Spesa totale ammissibile:** € 8.000,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 8.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- Progetto esecutivo” delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, il numero di ore di formazione, eventuali visite guidate in Regione e fuori Regione, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l’analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l’impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l’indicazione del responsabile dell’attuazione delle stesse;
- copia autenticata del verbale del competente organo dal quale risulti l’avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto e l’indicazione del responsabile dell’attuazione dello stesso;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci, in regola con le quote sociali alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. Analoghi preventivi comparabili devono essere presentati qualora l’organizzazione degli eventi, o parte di essi, venisse affidata a soggetti terzi diversi dai beneficiari diretti della presente sottoazione. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell’Amministrazione regionale che comunica l’accettazione della domanda di finanziamento e l’entità del finanziamento stesso.**
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all’attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.** Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l’esecuzione dell’intervento finanziato. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- registro delle presenze riportante l’elenco dei docenti e dei partecipanti agli incontri formativi e di aggiornamento, che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l’organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale di assistenza, ecc...);

- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- relazione tecnica finale.

7.2. Sottoazione a3 - Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

Una notevole fonte di informazione, anche specialistica, per gli operatori del settore può venire dalle diverse riviste periodiche specializzate nel settore e che forniscono informazioni tecniche, economiche e gestionali.

Si ritiene, pertanto, necessario incentivare, attraverso gli Istituti di ricerca, gli Enti e le Forme associate, la sottoscrizione a favore degli apicoltori di abbonamenti alle riviste specializzate che rispondano alle condizioni sopra descritte, nonché l'acquisto di sussidi didattici ad alto contenuto tecnico.

Le azioni divulgative sono rivolte esclusivamente a tutti gli apicoltori anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività divulgativa medesima.

➤ **Beneficiari:** gli Enti pubblici, privati e di ricerca; le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo, le Associazioni degli apicoltori di cui alla lettera e., del precedente punto 3.c.;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 5.555,56;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 5.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- Progetto esecutivo” delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
- copia autenticata del verbale del competente organo dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto e l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci, in regola con le quote sociali alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- nel caso di materiale stampato da tipografie devono essere acquisiti tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso.**
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e

fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive;

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- lista dei destinatari, che devono controfirmare per ricevuta del materiale e/o degli abbonamenti richiesti;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- relazione tecnica ed informativa finale.

8. AZIONE B – LOTTA ALLA VARROASI

8.1. Sottoazione b3 – Acquisto di arnie con fondo a rete o gabbiette per blocco della covata (per apicoltori stanziali)

Per la campagna 2015-2016, in continuità con gli interventi realizzati con i Programmi degli anni precedenti, si ritiene ancora efficace intervenire a favore degli apicoltori incentivando l'acquisto di arnie con fondo a rete che, rispetto a quelle aventi fondo fisso, consentono un più efficiente e razionale controllo della varroa.

La finalità dell'intervento, infatti, è quella di ridurre i danni causati dal parassita facilitando l'eliminazione ed il controllo del maggior numero di acari responsabili della scomparsa di intere famiglie di api.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto di arnie antivarroa è fissata in € 100,00 cadauna (I.V.A. esclusa).

Il contributo pubblico è pari al 60% della spesa massima ammissibile (I.V.A. esclusa).

Per una più razionale lotta contro il parassita è consentito anche l'acquisto di gabbiette per blocco della covata.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto di gabbiette per blocco della covata è valutata in € 5,00 cadauno (I.V.A. esclusa) ed il contributo pubblico ammonta al 60% di essa (I.V.A. esclusa).

Il numero di arnie e gabbiette per blocco della covata acquistabili per ogni apicoltore, complessivamente, non può superare il 50% del totale degli alveari denunciati. Tuttavia, detto limite può essere superato, sino alla copertura massima del totale denunciato e richiesto, qualora risulti un numero di domande insufficienti a coprire l'intera spesa pubblica disponibile; in questo caso le eventuali maggiori richieste sono soddisfatte dal competente Ufficio scorrendo l'ordine della relativa graduatoria e sino ad esaurimento del finanziamento pubblico disponibile.

In ogni caso, **non è ammessa la cumulabilità del finanziamento per lo stesso richiedente tra la sub-azione b3 (arnie per stanziali) e la sub-azione c2.1 (arnie per nomadisti).**

➤ **Beneficiari:** gli apicoltori stanziali, imprenditori apistici stanziali e apicoltori professionisti stanziali di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 28.333,33;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 17.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso;**
- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.** Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo:**

- Copia delle fatture quietanzate.

8.2. Sottoazione b4 - Acquisto degli idonei presidi sanitari

Al fine di attuare in maniera incisiva e capillare gli interventi di prevenzione e lotta alla varroasi la presente sottoazione è rivolta a tutti gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori

professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando.

I finanziamenti sono erogati agli apicoltori, anche senza partita IVA o senza adesione ad alcuna forma associata, per il solo tramite degli Enti o delle Forme associate riconosciute. Va da sé che gli Enti e le Forme associate titolari dell'iniziativa di che trattasi svolgono solo un'attività di tramite tra il distributore e l'allevatore. In caso contrario, l'acquisto diretto e successiva distribuzione dei farmaci antivarroa si configura come commercio all'ingrosso e, come tale, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 66 del d.lgs n. 193/2006.

Ovviamente le strategie di prevenzione e lotta alla varroasi adottate da parte degli Enti e Forme associate coinvolte dovranno essere in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie.

La consegna del presidio sanitario all'apicoltore deve essere tracciata e documentata da parte dell'Ente o Forma associata richiedente mediante sottoscrizione da parte dell'apicoltore di idonea ricevuta, predisposta dallo stesso Ente o Forma associata, riportante almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
- indirizzo dell'azienda;
- numero degli alveari denunciati e trattati;
- nome del presidio sanitario consegnato e suo quantitativo;
- firma dell'apicoltore per accettazione.

La spesa massima ammissibile per alveare regolarmente denunciato è pari ad Euro 5,00 ed il contributo pubblico ammissibile è pari al 50% della stessa spesa.

➤ **Beneficiari:** gli Enti pubblici, privati e di ricerca; le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo, le Associazioni degli apicoltori di cui alla lettera e., del precedente punto 3.c.;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 50.000,00;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 25.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- Progetto esecutivo" delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, l'indicazione degli apicoltori potenzialmente interessati al ricevimento ed all'impiego dei presidi sanitari, il numero degli alveari potenzialmente trattabili, l'area di intervento, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
- copia autenticata del verbale del competente organo dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto e l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso;

- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- elenco dei soci in regola con le quote sociali alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente Programma. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.** Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contribuente:**

- Copia delle fatture quietanzate;
- elenco degli apicoltori che hanno ritirato i presidi;
- copia della ricevuta, predisposta dall'Ente o Forma associata beneficiaria, riportante almeno le seguenti informazioni:
 - nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
 - indirizzo dell'azienda;
 - numero degli alveari denunciati e trattati;
 - nome del presidio sanitario consegnato e suo quantitativo;
 - firma dell'apicoltore per accettazione.
- Relazione tecnica ed informativa riepilogativa riportante la rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la natura e la quantità dei presidi distribuiti, il numero degli alveari trattati, i costi unitari e quelli complessivi.

9. AZIONE C - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

La Regione Abruzzo intende favorire il nomadismo in quanto ritiene tale pratica indispensabile per un più razionale sfruttamento delle risorse nettarifere delle varie zone, al fine di consentire la produzione di particolari mieli e, contestualmente, elevare la produzione quantitativa e qualitativa di ciascun alveare.

Per tale scopo, si prevedono interventi a sostegno delle aziende apistiche che praticano la transumanza degli alveari e che hanno presentato regolare denuncia o comunicazione di possesso di almeno 60 alveari ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente, ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

9.1. Sottoazione c2.1 – Acquisto arnie (per apicoltori nomadisti)

Per la presente sottoazione trovano applicazione le considerazioni ed i parametri tecnici ed economici già esposti nel precedente punto 8.1.

➤ **Beneficiari:** gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti che praticano il nomadismo di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 40.000,00;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 24.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente;
- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo:**

- Copia delle fatture quietanzate.

9.2. Sottoazione c2.2 - Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di macchine operatrici, attrezzature e materiali vari necessari alla movimentazione degli alveari e, più in particolare, per l'esercizio del nomadismo, il monitoraggio degli alveari e la loro gestione telematica (software applicativo, muletti elevatori, gru, carriole porta arnie, supporti che facilitino lo spostamento delle arnie, piccoli

rimorchi, sponde idrauliche, ecc...), ad esclusione dell'acquisto di automezzi targati, elaboratori elettronici, palmari, ecc...

La spesa massima ammissibile per i suddetti interventi non può superare l'importo di € 14.000,00 (I.V.A. esclusa) per beneficiario che abbia regolarmente denunciato il possesso di almeno 60 alveari; la spesa massima ammissibile è elevata ad € 28.000,00 per l'acquisto di muletti o similari motorizzati.

- **Beneficiari:** gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, che praticano il nomadismo di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari (almeno 60) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando;
- **Spesa totale ammissibile:** € 70.160,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 35.080,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente;
 - quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
 - qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.
- **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo:**
 - Copia delle fatture quietanzate.

10. AZIONE E – MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO COMUNITARIO

10.1. Sottoazione e1 - Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

Al fine di favorire la ricostituzione degli apiari, anche a seguito delle avversità sanitarie e meteorologiche intervenute nel corso degli ultimi anni, la presente sottoazione prevede aiuti per l'acquisto di sciami/famiglie ed api regine della razza Apis mellifera ligustica, **prodotte in Italia**, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile (I.V.A. esclusa), fissata in € 90,00 (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di sciami/famiglie con regina ed € 16,00 (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di sole api regine.

Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CRA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) o dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CRA-API, attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api alla razza Apis mellifera ligustica ed ecotipi locali.

L'acquisto massimo finanziabile di sciami ed api regine, singolarmente o in maniera cumulativa, per beneficiario non può superare il numero di alveari denunciati ai sensi della normativa vigente.

- **Beneficiari:** gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando;
- **Spesa totale ammissibile:** € 40.000,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 24.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.** Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.
- **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo:**
 - Copia delle fatture quietanzate;
 - Certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi Veterinari delle ASL attestanti l'idoneità e l'integrità sanitaria degli sciami e/o delle api regine acquistate;
 - Dichiarazione rilasciata dal CRA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CRA-API, attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api alla razza Apis mellifera ligustica ed ecotipi locali.

12. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E NORME GENERALI COMUNI

Di seguito, si riportano le procedure per la realizzazione del Sottoprogramma Abruzzo 2015/2016 di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 - ex reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007-:

12.1. Eleggibilità delle spese

Ai fini del presente Sottoprogramma, le spese ammissibili sono riconosciute e soggette a contribuzione pubblica solo se **la data di emissione dei documenti attestanti le spese effettuate dai beneficiari è successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto e, pertanto, tale data può essere anche precedente a quella della nota della Struttura regionale competente che comunica all'interessato l'accettazione della domanda di finanziamento.**

Le spese generali (materiale di consumo, cancelleria, assicurazioni, spese postali, telefoniche, spese di rappresentanza, ecc..) fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

12.2. Spese non ammissibili

- Acquisto automezzi targati sotto i 35 q.li di portata a pieno carico;
- Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
- Acquisto elaboratori elettronici;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- I.V.A. (in nessun caso essa può essere ammessa a contributo);
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento;
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato.

12.3. Soggetti beneficiari

Possono accedere alla concessione dei finanziamenti i soggetti beneficiari in regola con la denuncia di detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in possesso dei requisiti specificati al precedente punto 3.c.

12.4. Fascicolo aziendale

Ogni soggetto che presenta domanda di finanziamento per aderire al presente Sottoprogramma apicolo, deve preventivamente costituire il proprio fascicolo aziendale presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola o presso l'Amministrazione regionale.

12.5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande, redatte secondo il modello messo a disposizione on-line dall'AGEA – Organismo Pagatore - sul portale www.sian.it, sono indirizzate ad: **ORGANISMO PAGATORE AGEA** ed inviate, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 5

maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, a: REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – EX UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI, entro 45 (quarantacinque) giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) del presente Sottoprogramma.

La domanda, corredata della documentazione richiesta dal presente Sottoprogramma e da una copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore la domanda medesima, può essere inviata con posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **servizio.pam@pec.regione.abruzzo.it** o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: **Via Catullo, 17 – 65127 Pescara** ovvero tramite consegna di raccomandata a mano presso il **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca**.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Nella domanda di aiuto ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente, fra l'altro, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

12.6. Modalità di scarico della domanda

Per stampare liberamente uno o più moduli in bianco di domanda, completi di codice a barre, per il contributo miele relativo all'anno-campagna 2016, occorre collegarsi al sito internet **www.sian.it**.

Nella parte sinistra dello schermo è visibile il link **Utilità**; cliccare con il mouse su **Download**.

Una volta entrati nel menu del Downland scorrere in basso con la barra laterale fino al menu **Download Modulistica** e cliccare con il mouse su **Scarico moduli** e poi su **Continua**.

Al cambio della pagina, dopo aver controllato i requisiti minimi necessari per la stampa del modulo, cliccare su **Prosegui**.

Nella pagina di scarico moduli cliccare sulla barra **SERVIZI** e poi **Richiesta Atto**.

Nella pagina della richiesta Atti scegliere il settore **ZOOTECNIA**; i campi **Tipologia atto (domanda miele)** e **Anno campagna (2016)** verranno riempiti automaticamente.

Inserire il numero dei moduli che si vuole stampare (da 1 a 10) e cliccare sul tasto richiedi modulo. Verrà inoltrata la richiesta di stampa e quando i modelli sono pronti si aprirà la pagina di Acrobat con la visualizzazione del modello di domanda.

Cliccare sull'icona della stampante ed attivare la stampa.

In alternativa alla procedura sopra descritta, i moduli di domanda possono essere richiesti per il tramite dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura, delle Unità Territoriali per l'Agricoltura, dei Centri Assistenza Agricola, delle Organizzazioni degli apicoltori, ovvero per il tramite dell'ex Ufficio Produzioni Animali del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

12.7. Documentazione a corredo della domanda

L'iscrizione al registro delle imprese - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, il possesso della partita I.V.A. ed ogni eventuale ulteriore certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile alla presentazione della domanda di aiuto nonché all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre**

sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

In caso di falsa dichiarazione da parte della ditta beneficiaria, il finanziamento pubblico accordatole è revocato ed il fatto è segnalato alle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti.

12.8. Istruttoria

In virtù delle Deliberazioni della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, il competente Servizio del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca, entro trenta giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande, procede alla istruttoria delle richieste pervenute, ed in particolare:

- provvede all'acquisizione on-line di tutte le domande pervenute inserendo le stesse sul portale SIAN, se non già presenti. Terminata l'attività di acquisizione esegue la funzione di "rilascio" (protocollazione AGEA) per ogni singola domanda inserita per arrivare allo stato di avanzamento "DEFINITIVO";
- verifica:
 - la costituzione del fascicolo aziendale da parte del beneficiario richiedente;
 - la correttezza dei dati indicati in domanda con quelli riportati nel predetto fascicolo;
 - la presenza di eventuali altre domande di aiuto ammesse a finanziamento presentate dal medesimo soggetto nelle precedenti annualità;
- richiede ad AGEA Organismo Pagatore, ove ciò non contrasti con la normativa di riferimento, di registrare nel SIAN tutte le variazioni, di qualsiasi natura, da apportare successivamente alle domande inserite;
- gestisce, sulla base delle indicazioni contenute nei manuali operativi predisposti dal Sistema Informativo Nazionale ed AGEA, le varie fasi istruttorie che vanno dal "Preventivo" al "Consuntivo", alla Compilazione della "Check-list", alla predisposizione ed approvazione delle graduatorie regionali di concessione dei finanziamenti ed, infine, alla predisposizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi elenchi ad AGEA Organismo Pagatore.

12.9. Valutazione delle domande di aiuto

Le istanze avanzate dai beneficiari individuati dal presente Sottoprogramma, ai fini della formulazione della successiva graduatoria delle istanze istruite favorevolmente e di quelle ammesse al finanziamento di cui all'ex Reg. (CE) n. 1234/2007 sono valutate secondo i parametri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 23 dicembre 2011, n. 920/P e di seguito riportati, con il relativo punteggio di merito:

Apicoltori

Parametri		Punti
a)	Aziende ricadenti in aree Natura 2000, ovvero in zone di montagna o in zone svantaggiate ai sensi della ex direttiva 75/268/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1975	1
b)	Apicoltori di età non superiore ad anni 40 alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del bando annuale di riferimento	1
c)	Possesso di partita IVA	0,5
d)	Iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio con la codifica di "attività agricola"	2
e)	Aziende che attuano apicoltura biologica certificata da organismo pubblicamente riconosciuto	1
f)	Imprenditrici apistiche	1
g)	Per il possesso di alveari denunciati:	
	1. fino a 50 unità	0,5
	2. da 51 a 100	1
	3. da 101 a 150	1,5
	4. da 151 a 400	2,5
	5. da 401 a 600	3
	6. oltre 600	3,5

Forme associate (ad esclusione degli Enti pubblici, privati e di ricerca)

Parametri		Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Numero dei soci in regola con le quote sociali alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del bando annuale di riferimento:	
	1. da 51 a 100	1
	2. da 101 a 150	1,5
	3. oltre 150	2
c)	Numero di alveari rappresentati alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del bando annuale di riferimento:	
	4. da 2.001 a 5.000	1
	5. da 5.001 a 10.000	2
	6. oltre 10.000	3

Enti pubblici, privati e di ricerca

Parametri		Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Sede operativa nella regione Abruzzo	2
c)	Esperienza maturata nel settore apistico regionale	2
d)	Conformità del progetto alle linee programmatiche del Sottoprogramma regionale ed aderenza dello stesso alle problematiche di specifici territori regionali	1

12.10. Motivi di esclusione

- Mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo;
- Incompletezza della domanda;
- Contributo già percepito per lo stesso investimento in virtù di altra normativa;
- Contributo già assegnato ed investimento non realizzato nel precedente anno senza giustificazione o comunicazione all'Autorità competente.

12.11. Preavviso di rigetto

Nei procedimenti attivati ad istanza di parte, una causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 che disciplina il preavviso di rigetto o preavviso di diniego.

Con il preavviso di rigetto sono comunicati, all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale dell'Amministrazione regionale verso un esito favorevole.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'ammissibilità delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura è l'ex Ufficio Produzioni Animali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013 – art. 55 – è l'Ufficio OCM Vino e altri Aiuti di AGEA Organismo Pagatore.

12.12. Finanziamento delle istanze

Ai sensi del programma quadro, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 23 dicembre 2011, n. 920/P:

- a) Le domande di aiuto pubblico presentate dalle Forme associate e dagli Enti pubblici, privati e di ricerca, in caso di pluralità di domande ammissibili per la stessa sub-azione sono finanziate in modo proporzionale al contributo ammissibile utilizzando il 50% dell'importo di finanziamento pubblico disponibile per la stessa sub-azione. Il restante 50% della quota di finanziamento disponibile per la sub-azione medesima è assegnato secondo l'ordine della graduatoria regionale delle domande ammissibili.
- b) Le richieste dei beneficiari sono soddisfatte, secondo i limiti finanziari fissati dalle singole sottoazioni, fino alla concorrenza della quota di finanziamento pubblico assegnata alla Regione Abruzzo; qualora il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nel corso di realizzazione del Sottoprogramma regionale, assegni all'Abruzzo ulteriori finanziamenti, per la utilizzazione degli stessi si procede allo scorrimento delle eventuali "domande istruite favorevolmente e non finanziate per carenza di fondi", delle specifiche graduatorie regionali.
- c) La stessa procedura si adotta qualora vi siano rinunce, totali o parziali, del contributo richiesto nella domanda di aiuto da parte dei beneficiari o si verificano economie di spesa in corso di realizzazione del Sottoprogramma regionale. Va da sé che, per ovvi motivi di efficienza ed efficacia della gestione del presente Sottoprogramma, le rinunce di spesa dovranno essere comunicate al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca (Via Catullo, 17 – 65127 Pescara) **entro, e non oltre, 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione della domanda di finanziamento.** Le rinunce di finanziamento, totali o parziali, del contributo richiesto nella domanda di aiuto, presentate successivamente alla data sopra indicata, fatto salvi i casi di cause di forza maggiore, e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità

produttiva degli apicoltori in questione, previsti dalla normativa comunitaria, comporteranno l'esclusione degli interessati dai benefici economici in apicoltura per il triennio successivo.

d) Qualora, invece, i fondi assegnati ad una o più azioni o sottoazioni programmate non vengano totalmente utilizzati per mancanza di richieste sufficienti a coprire l'intera spesa pubblica disponibile, il Dirigente del Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca, valutate le necessità finanziarie delle altre azioni e sottoazioni, può apportare variazioni negli importi finanziari delle singole azioni e sottoazioni, fermo restando il massimale del programma annuo di riferimento, previa comunicazione delle stesse variazioni al Ministero competente e ad AGEA.

e) Il Dirigente del Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca è autorizzato a mettere in atto analoga rimodulazione, dopo avere soddisfatto lo scorrimento di graduatoria per le azioni interessate, anche per le somme provenienti da rinunce o da economie di spesa comunicate dagli Enti, Istituti di ricerca e Forme Associate nel corso di realizzazione del presente Programma operativo.

f) Le istanze di aiuto avanzate dalle ditte che hanno già ottenuto finanziamenti analoghi nell'ambito dei precedenti sottoprogrammi regionali, possono trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, solo dopo aver soddisfatto prioritariamente le istanze degli apicoltori che non hanno mai beneficiato (**nuovo beneficiario**), per la stessa sottoazione, di finanziamenti negli anni precedenti.

g) Ovviamente, in tal caso la priorità di finanziamento è accordata in ordine crescente secondo l'ultimo triennio di riferimento del contributo concesso. Lo stesso principio si adotta per i trienni precedenti. In altri termini, precede il richiedente che registra una data di finanziamento più remota nel tempo per la specifica sottoazione.

h) A parità di punteggio attribuito alle istanze presentate, la priorità di finanziamento è accordata ai beneficiari richiedenti l'ammontare di aiuto inferiore. In caso di ulteriore parità, per gli apicoltori e gli imprenditori apistici prevale l'età più giovane del richiedente, mentre per gli Enti, Istituti, Associazioni degli apicoltori e le altre Forme associate si procede al sorteggio pubblico.

12.14. Modifiche

Non sono ammesse varianti degli interventi ammessi a finanziamento. Eventuali lievi modifiche non sostanziali, adeguatamente motivate possono essere ammesse soltanto se comunicate ed autorizzate, preventivamente alla loro attuazione, da parte della Struttura regionale responsabile dell'istruttoria.

12.15. Rendicontazione

a) **Enti, Istituti, Forme associate, Associazioni degli apicoltori** - Gli Enti, gli Istituti di ricerca, le Associazioni degli apicoltori e tutte le altre Forme associate beneficiari del finanziamento pubblico, entro il **15 luglio 2015** trasmettono al Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca (Via Catullo, 17 – 65127 Pescara) una rendicontazione analitica delle attività svolte, corredata da una esauriente relazione tecnico - economica sullo stato di attuazione degli interventi realizzati. Oltre agli aspetti descrittivi, la relazione deve riportare, quanto indicato nelle singole sottoazioni. Alla rendicontazione sono allegati i documenti giustificativi di spesa, in originale e regolarmente quietanzati, nonché copia di tutto il materiale di formazione o informazione prodotto o acquistato, per essere acquisito al fascicolo del beneficiario e rimanere a disposizione degli Organi comunitari per gli eventuali controlli previsti dalla normativa vigente.

Sui documenti giustificativi di spesa, il Servizio regionale competente per materia appone la dicitura "ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 (ex797/2004)" e provvede a conservare nel fascicolo del beneficiario copia conforme all'originale degli stessi documenti. Nello stesso fascicolo sono



conservati: la domanda di aiuto con i relativi allegati, i verbali di accertamento preventivo e finale, la check - list di processo, le dichiarazioni del beneficiario, ed ogni altro documento/atto allegato all'istanza o elaborato in istruttoria.

b) **Rendicontazione altri beneficiari** - I documenti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono prodotti in originale al Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca (Via Catullo, 17 – 65127 Pescara) entro il **15 luglio 2015**, accompagnati dalla richiesta di liquidazione del contributo spettante da parte del beneficiario. Sugli stessi, il competente Servizio regionale appone la dicitura "ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 (ex797/2004)" e provvede a conservare nel fascicolo del beneficiario copia conforme all'originale degli stessi documenti. Nello stesso fascicolo sono conservati: la domanda di aiuto con i relativi allegati, i verbali di accertamento preventivo e finale, la check - list di processo, le dichiarazioni del produttore, ed ogni altro documento/atto allegato all'istanza o elaborato in istruttoria.

12.16 Controlli

I fascicoli predisposti per le domande ammesse al finanziamento sono conservati e resi disponibili per eventuali controlli da parte di AGEA OP, Commissione Europea o Corte dei Conti Europea.

I controlli amministrativi devono essere svolti sul 100% delle domande ammesse a finanziamento e gli stessi devono essere integrati con sopralluoghi presso la sede del soggetto richiedente (**controlli in loco**), in percentuale non inferiore al 30% delle domande ammesse al finanziamento, al fine di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per il riconoscimento del contributo.

L'attività di controllo è svolta secondo le modalità contenute nelle Istruzioni Operative AGEA n. 24 ed il campione delle domande soggette a "controllo in loco" è trasmesso dal competente Servizio del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca ai Servizi territoriali per l'Agricoltura.

Le Deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, hanno formulato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed hanno individuato in capo ai Servizi Territoriali per l'Agricoltura Abruzzo Est, Abruzzo Ovest, Abruzzo Sud, la competenza allo svolgimento di tutti gli accertamenti finali degli interventi finanziati, delle verifiche in situ e in loco con conseguente applicazione delle sanzioni per le irregolarità individuate con riferimento alla sfera di competenza.

Gli stessi STA informatizzano nel SIAN gli esiti dei controlli, compilano le apposite check-list e trasmettono, entro e non oltre il **5 settembre 2016**, la documentazione cartacea al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca che ne curerà la conservazione nel fascicolo del beneficiario.

I controlli in loco devono essere improrogabilmente conclusi entro, e non oltre, il **31 agosto 2016**.

12.17. Liquidazione del contributo

La competente Struttura regionale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca entro il **15 settembre 2016**, provvede al consolidamento, alla stampa ed all'invio telematico dell'elenco regionale di liquidazione delle ditte beneficiarie.

Entro il **20 settembre 2016**, la stessa Struttura regionale trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A) la dichiarazione regionale di veridicità delle domande di liquidazione (allegato 2, delle Istruzioni Operative AGEA n. 24), sottoscritta dal Dirigente responsabile, dal tecnico responsabile del procedimento istruttorio e dal funzionario responsabile del procedimento di revisione.

12.18. Erogazione del contributo

Indeferibilmente entro il termine comunitario del **15 ottobre 2016** l'AGEA OP, sulla base degli elenchi di liquidazione ricevuti dalla Regione, provvede al pagamento dei contributi spettanti alle ditte beneficiarie, previo controllo in merito ad eventuali provvedimenti di fermo amministrativo o giudiziario a carico dei soggetti interessati o all'esistenza di eventuali importi da recuperare,

mediante compensazione, per indebita percezione di ulteriori aiuti erogati o debiti contributivi INPS, nell'importo comunicato da questo Ente.

L'AGEA, entro il 15 ottobre 2016, attiva le procedure di rimborso dell'aiuto ed il conseguente addebito delle spese al FEAGA.

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

12.19. Vincoli e prescrizioni

a) I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente Sottoprogramma il cui uso ed utilità economica non si esauriscono entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà. Tale periodo minimo è stabilito in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.

b) I materiali e le attrezzature di cui al precedente punto a) devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di riferimento (16), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza (069 per Chieti, 066 per L'Aquila, 068 per Pescara e 067 per Teramo) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale-Servizio veterinario all'atto della denuncia di detenzione prevista dalla legge n. 313/2004.

c) Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CRA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) o dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CRA-API, attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api alla razza *Apis mellifera ligustica* ed ecotipi locali.

d) Il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto nè ceduto gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto.

e) Tutto il materiale informativo, divulgativo o promozionale prodotto nell'ambito del presente Sottoprogramma, deve riportare obbligatoriamente:

- il logo comunitario con sottostante dicitura "Unione europea";
- il logo della Repubblica italiana insieme alla dicitura sottostante "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
- il logo regionale con sottostante dicitura "Regione Abruzzo – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca".

f) Una copia del materiale di cui alla precedente lettera e), deve essere depositata agli atti del competente Servizio regionale.

g) I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura possono essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.

12.20. Norme finali

a) Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente o la Forma associata interessati, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, salvo che il fatto costituisca reato, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato e anche per il triennio successivo.

b) In caso di non utilizzazione, totale o parziale, del finanziamento richiesto e concesso, senza che la stessa sia stata debitamente giustificata e comunicata alle autorità competenti nei termini stabili

dal presente Programma operativo, è prevista l'esclusione degli interessati dai benefici economici in apicoltura per il triennio successivo.

c) Sono fatti salvi i casi di causa forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione, previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che siano comunicati nei modi e nei tempi previsti dal presente Programma operativo.

d) Qualora le scadenze indicate nel presente Sottoprogramma coincidano con i giorni festivi o non lavorativi (sabato compreso), i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

13. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Il presente Sottoprogramma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) ed è reso disponibile nel sito internet della stessa Regione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Il responsabile del procedimento amministrativo del presente bando è il Dirigente pro-tempore del Servizio Promozione delle Filiere.

Il Responsabile del Coordinamento tecnico ed operativo del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2015/2016 è il dott. Rino Di Felice, in qualità Responsabile dell'ex Ufficio Produzioni Animali.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al dott. Rino Di Felice dell'ex Ufficio Produzioni Animali – tel.085/7672833- e-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it .

Pescara, 4 settembre 2015

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE



Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco A CIVITA

